

T. Trani, 14-10-2008.

Sussiste il dovere, in capo al titolare e amministratore di un sito Internet, di operare una verifica sulla antigiuridicità del materiale ivi inserito e di cancellare contenuti illeciti e lesivi dell'altrui onore e reputazione (fattispecie di messaggi diffamatori anonimi pubblicati in un forum e non rimossi dal web master).

RIBUNALE DI TRANI; sentenza, 14-10-2008

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 21 maggio 2003 V. conveniva in giudizio la società R. s.n.c. perché, accertata l'illegittimità della diffusione via Internet di messaggi offensivi del suo onore e della sua reputazione, fosse inibita la loro trasmissione, ordinando anche la rimozione della copia cache dall'indice di ricerca Google, nonché, riconosciuta la responsabilità della convenuta, questa fosse condannata al risarcimento dei danni in favore dell'istante per la lesione all'onore e alla reputazione, nella misura complessiva di 25.000 euro, o quella determinata in giudizio, con la pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.

Riferiva che il 9 febbraio 2003 appariva sul sito web <www...>, appartenente alla società convenuta, nell'ambito di un forum rivolto al pubblico sul tema dell'identità del candidato sindaco ideale per la città di Trani, un messaggio del seguente tenore «il candidato ideale non deve far parte della cupola tranese (L., M., V., ecc.) non dimentichiamo che i nostri consiglieri comunali, il sindaco, ecc., sono stati 'sciolti' per infiltrazioni mafiose. Sono le stesse persone che oggi si ricandidano (V. insegna)». Il messaggio era firmato con lo pseudonimo «alcatraz». L'attore evidenziava d'aver ricoperto un ruolo politico primario in Trani, eletto tra l'87 ed il 94 per due volte al senato, consigliere provinciale tra l'85 ed il 90, ed al momento candidato sindaco del comune di Trani, per la lista locale «...». Non aveva invece fatto parte del consiglio comunale disciolto, sicché del tutto falsa era la notizia diffusa, dal contenuto pertanto esclusivamente diffamatorio, soprattutto durante la campagna elettorale in atto. A seguito della apprensione della notizia proponeva denuncia-querela alla procura della repubblica di Trani, che disponeva il sequestro del messaggio, ormai però già rintracciabile sul web attraverso il motore di ricerca Google. La notizia era poi riportata sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 3 aprile 2003. Nel quindicinale a stampa di R., denominato «...», il 18 aprile 2003 si precisava che «rimangono sempre le copie dei files incriminati visibili a tutti», puntualizzando che «chi ha un po' di dimestichezza con la rete potrà trovare nel motore di ricerca Google la copia cache della pagina del nostro forum oggetto di contestazione giudiziaria». Con ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedeva un provvedimento urgente di rimozione del suddetto messaggio, concesso inaudita altera parte. Dopo la notifica del provvedimento il messaggio veniva rimosso e non più rintracciabile su Google, ma il V. apprendeva che sempre sul sito dal 7 marzo 2003 appariva un altro messaggio, a firma«...», nel quale era riportato: «anche a me mi hanno censurato parecchie volte, non su t. ma sul v., perché a R. si sono dimenticati del passato del sen. indagato per usura!!!!». Lamentava il contenuto diffamatorio anche di questo messaggio. Sosteneva l'estraneità delle notizie diffuse al diritto di cronaca e di critica e la responsabilità aquiliana non solo degli autori, ma anche di chi ne consentiva la trasmissione e pubblicazione, e dunque del soggetto a nome del quale era registrato il sito web. Promuoveva dunque il giudizio per l'inibitoria, l'accertamento delle responsabilità del convenuto ed il risarcimento dei danni.

Si costituiva la R., che contestava ogni addebito, eccependo preliminarmente il suo difetto di legittimazione passiva. Ciò perché si era limitata, nella qualità di titolare di un sito, a porre a disposizione di utenti Internet uno «spazio virtuale» deputato alla raccolta dei messaggi dei partecipanti alla discussione pubblica sul tema «identità del vostro candidato sindaco ideale». Evidenziava che della discussione il titolare del sito non era moderatore, per cui era escluso ogni potere di controllo e vigilanza sugli interventi inseriti. Sempre in via

preliminare affermava l'intervenuta carenza di interesse ad agire, poiché sin dal 23 maggio 2003, in sede di procedimento cautelare, era dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di cautela, perché cessata la materia del contendere, attesa la rimozione di qualunque messaggio. Nel merito ribadiva la totale estraneità di R. nella diffusione e permanenza in Internet dei messaggi, oltre che la inapplicabilità della normativa vigente per la stampa, ben distinta dal caso di specie. Chiedeva dunque il rigetto della domanda avversa, per le eccezioni preliminari e in subordine nel merito, spiegando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivati dalle iniziative giudiziarie dell'attore contro la convenuta. Chiedeva anche la condanna per lite temeraria, con vittoria di spese.

Prodotta la documentazione in atti, nel corso della istruttoria era disposta (ord. 31 marzo 2005) ed espletata una consulenza tecnica (depositata il 31 gennaio 2006). All'esito dell'attività peritale le parti scambiavano ancora atti difensivi. All'udienza del 22 novembre 2007 erano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione. — Esaminando le eccezioni sollevate in via preliminare, esse sono del tutto infondate. Le ragioni della pretesa carenza di legittimazione passiva di R. attengono in modo palese al merito della domanda, non invece alla legittimazione del convenuto. Al riguardo è sufficiente evidenziare che i motivi riportati dalla difesa della società, in ordine alla responsabilità esclusiva dell'utente del sito e non del suo amministratore, attengono tipicamente al merito. Parimenti infondata è la pretesa carenza di interesse ad agire. A parte che la carenza di interesse va relazionata al momento della proposizione della domanda, epoca in cui tale interesse persisteva, è in ogni caso corretto verificare e riconoscere, nell'alveo di un giudizio di merito a cognizione piena, se i messaggi di cui si assume il contenuto diffamatorio siano stati effettivamente rimossi; in ogni caso, anche ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, i fatti vanno accertati, e la circostanza che possa non rendersi necessario un provvedimento inibitorio non esime dalla valutazione della illiceità dei contenuti dei messaggi e della responsabilità del convenuto, sicché il V. è tutt'altro che carente di interesse; a ciò aggiungasi che è stata promossa anche l'azione risarcitoria, rispetto alla quale l'interesse ad agire è ben attuale e, rispetto ad esso, è ovviamente prodromico l'accertamento dei fatti relativi alla diffusione ed al contenuto dei messaggi medesimi.

Esaminando il merito, le domande sono fondate.

Lamenta l'attore che tramite un sito Internet gestito e nella titolarità di R. comparve dal 9 febbraio 2003 un messaggio diffamatorio e offensivo della sua reputazione, arbitrariamente e infondatamente collocato in una «cupola» (di potere) in Trani, inserito in un consiglio comunale — di cui in realtà non aveva mai fatto parte — sciolto per «infiltrazioni mafiose». Altro messaggio, dal contenuto offensivo, compariva dal 7 marzo 2003. Il convenuto si difende affermando di essersi solo limitato a porre a disposizione un sito Internet, nel quale era promosso un forum, non moderato dal titolare e aperto a qualunque partecipante, che, solo, si assumeva ogni responsabilità sui contenuti degli interventi. Nella pagina di accesso al forum il gestore esplicitava il suo esonero da ogni responsabilità. La difesa attorea insiste nel denunciare che il messaggio era conosciuto dall'amministratore e dal gestore e poteva essere eliminato.

Rispetto alle rispettive posizioni occorre innanzitutto valutare se il contenuto dei messaggi fosse diffamatorio ed offensivo della reputazione del destinatario, e, nell'ipotesi di risposta positiva, se fosse possibile riconoscere in capo al convenuto una responsabilità, quanto meno concorrente con l'autore del messaggio.

Quanto alla prima domanda è indubbio che il contenuto del primo messaggio abbia una forte valenza offensiva, con rilevante pregiudizio dell'immagine e della reputazione del V. La valenza offensiva è tanto più

grave se si pensa che trattasi di giudizi, del tutto slegati da riscontri e riferimenti obiettivi, espressi sulle modalità di condotta di un politico noto nella città di Trani, tacciato di collusioni mafiose mentre era candidato nelle elezioni amministrative locali. Non può esservi dubbio pertanto sulla portata illecita delle valutazioni diffuse, perché offensive della reputazione e dell'onore del destinatario di quelle valutazioni. Stesso dicasi per il secondo messaggio, nel quale il V. è rappresentato come un usuraio.

Parimenti va riconosciuta la responsabilità colposa di R. nella diffusione dei messaggi offensivi.

Il convenuto sostiene che l'aver messo a disposizione un sito per ospitare un forum, di cui non era però moderatore, esclude ogni sua responsabilità sui contenuti degli interventi. È indubbio che la fattispecie non soggiace alla responsabilità dell'editore, non trovando applicazione la legge sulla stampa e dovendosi comunque escludere interpretazioni analogiche. Sotto tale profilo anzi va rilevato che un precedente orientamento, che riteneva applicabile la l. 675/96, è ormai superato (Trib. Napoli 8 luglio 2002). Ciò tuttavia non esime dal verificare la sussistenza di ipotesi di responsabilità del provider, nel caso R., rispetto alla diffusione e soprattutto alla permanenza di interventi dal contenuto illecito. È opportuno al riguardo chiarire che nella divulgazione di notizie dal contenuto diffamatorio la veicolazione del materiale illecito via Internet si caratterizza per la permanenza della notizia stessa. Infatti mentre nella diffamazione a mezzo stampa il momento della pubblicazione coincide con il massimo potenziale offensivo del fatto (generalmente il quotidiano o il settimanale lo si acquista o meno), la diffusione via Internet ha nella persistenza della notizia in un sito un elemento di diffusione esponenziale, sicché non nel solo accesso ma anche nella durata temporale della presenza del fatto diffamatorio va individuata e riconosciuta la responsabilità del provider.

Ciò chiarito, è pacifico che negli spazi destinati a forum, ancorché con libera partecipazione, il gestore o l'amministratore (quest'ultimo nel caso che ci occupa è la società convenuta) che si assume la moderazione, proprio per il preventivo filtro di controllo del messaggio da diffondere, non è esente da responsabilità per contenuti illeciti; va affermato che anche quando il gestore o l'amministratore non sia un moderatore, ma ad un tempo non si limiti a consentire l'accesso allo spazio virtuale, la sua corresponsabilità vada riconosciuta nel verificarsi di certi presupposti. Ed invero, ancorché egli non abbia un potere di controllo preventivo sul contenuto del messaggio inviato da un partecipante, ove tuttavia il suo potere di intervento sia in qualche modo esplicitato nel regolamento del forum, la iniziale incapacità di controllo preventivo può non tramutarsi in un totale esonero da ogni successivo obbligo. Resta dunque escluso da ogni responsabilità solo il gestore e l'amministratore che si sia limitato a porre a disposizione un sito, che resta in tal caso uno spazio virtuale, un'area di discussione e di incontro virtuale, sulla quale non vi è esercizio di alcun potere di controllo o vigilanza. D'altronde, che l'area di totale assenza di responsabilità debba essere circoscritta, pur in mancanza di una disciplina positiva, è desumibile dal d.leg. 70/03, avente ad oggetto il commercio elettronico, ed il cui art. 17, pur escludendo obblighi generali di sorveglianza del prestatore del servizio Internet, ciò nondimeno prescrive che questi informi «senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora venga a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione» (2° comma, lett. a); e ancora «fornisca senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite» (2° comma, lett. b). Infine la norma dispone che «il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui . . . avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente» (3° comma). È allora evidente che, seppure in un campo specifico qual è il commercio elettronico via Internet — allo stato unico

campo disciplinato (in attuazione della direttiva 2000/31/Ce) — , il legislatore riconosce forme di responsabilità del provider; ma se questo è dettagliatamente disciplinato, ciò non esclude a priori ogni forma di responsabilità in campi diversi dal commercio elettronico, ove attraverso lo spazio virtuale sia commesso un illecito ai danni di un terzo. L'area applicativa va quanto meno individuata nelle ipotesi in cui il gestore o l'amministratore abbia la possibilità di intervento, anche solo successivo, sul messaggio. Tale responsabilità è collocata nell'alveo dell'art. 2043 c.c. In tal senso la giurisprudenza ha già valutato la posizione del provider, sia pur in specifici settori, riconoscendo una responsabilità colposa ove ometta l'accertamento dell'illiceità di materiale della cui presenza sul sito è consapevole, o addirittura dolosa quando ometta di intervenire pur nella consapevolezza della sua antigiuridicità (cfr. Trib. Catania 29 giugno 2004, Foro it., 2005, I, 1259, in materia di tutela del diritto d'autore. Interessante, in un campo ancora in profonda evoluzione interpretativa, ma comune a tutti i paesi mondiali, il riconoscimento di responsabilità del gestore, content ed hosting provider, ove vi sia la prova della reale conoscenza del contenuto illecito di materiale immesso: cfr. Tribunal de grande instance Parigi 2 luglio 2007, id., Rep. 2008, voce Diritto comparato, n. 521).

Occorre allora verificare se nel caso che ci occupa la società convenuta avesse capacità di intervento sul forum, anche ex post, al fine di eliminare materiale antigiuridico. La risposta è positiva. Dalle conclusioni rese dalla consulenza emerge innanzitutto che il provider, unico a poter definire l'argomento del forum, richiedeva per l'accesso l'iscrizione dell'utente, con relativo indirizzo e-mail, password e indirizzo IP di provenienza al momento della registrazione. Ciò anche al fine di identificare eventuali utenti bloccati. Inviato un messaggio e-mail di conferma, l'utente poteva partecipare alla discussione. Al momento della registrazione era trasmessa una e-mail di notifica anche all'amministratore all'indirizzo <...>, «contenente il numero progressivo dell'utente, l'UserId e la password, l'indirizzo e-mail dell'utente, l'indirizzo IP di provenienza al momento della registrazione, e due link al modulo della registrazione <...> con i parametri necessari ad effettuare in remoto la cancellazione della registrazione o il bloccaggio dell'utente». Dell'inserimento di un nuovo messaggio era data comunicazione al web master, gestore del sito, ed agli altri utenti con privilegio di amministratori (ovviamente il titolare del sito). Tale messaggio conteneva tutti gli elementi identificativi dell'utente (testo del messaggio, UserId, indirizzo IP) e modulo di gestione del forum già impostato per la cancellazione del messaggio stesso. Secondo quanto evidenziato dal c.t.u., senza che ciò sia stato oggetto di contestazioni, quanto meno significative, tale impostazione consentiva sia al web master che all'amministratore la possibilità istantanea di cancellare il messaggio appena inserito, anche senza accedere al forum. Per la cancellazione di un argomento di discussione, o della risposta di un utente, l'amministratore ed il web master potevano intervenire con operazioni molto semplici.

Dalla descrizione delle modalità di funzionamento può rilevarsi che l'amministratore non espletava funzione di filtro nella immissione dei contenuti inviati dal partecipante al forum. Sotto tale profilo appare corretta la prospettazione difensiva del convenuto che nega una funzione di moderatore con controllo preventivo degli interventi. Non è invece altrettanto vero che nulla potesse in ordine alla valutazione dell'intervento e soprattutto alla sua permanenza nel sito. Se si legge la pagina di accesso, dopo l'iscrizione dell'utente, è visibile la c.d. liberatoria, ma si prevede anche il diritto di R. «di cancellare senza preavviso messaggi ritenuti non consoni allo spirito del forum» e tra essi quelli di «contenuto volgare» oppure «esclusivamente polemici». Vi è anche il riferimento a moderatori «che non debbono in alcun modo giustificarsi con gli utenti del forum per le operazioni svolte nell'ambito delle loro mansioni: essi rispondono solo all'amministratore del forum», potere che ha per necessario presupposto la valutazione del contenuto dei messaggi ospitati nel forum, il che rende quanto meno incomprensibile e parzialmente contraddittoria la esclusione di ogni responsabilità per le opinioni degli utenti. È allora evidente che l'amministratore del sito, se non poteva evitare l'accesso delle frasi diffamatorie sul conto del V., aveva tuttavia tutti i poteri, in

un tempo ragionevole, di escludere il messaggio. Nell'ottica del dovere, ampiamente riconosciuto in capo al provider, di operare una verifica sulla antigiuridicità del materiale inserito nel sito, può quanto meno attribuirsi al convenuto la completa omissione di ogni controllo e ciò nonostante il regolamento prescrivere il diritto di cancellazione di messaggi di contenuto volgare o esclusivamente polemici (dizione ampia nella quale non può non comprendersi un contenuto diffamatorio e comunque offensivo). Ulteriore conforto alla verifica della condotta quanto meno omissiva del convenuto è data dal resoconto della notizia del sequestro penale del sito, riportata sul periodico cartaceo di R. del 18 aprile 2003, nel quale, criticando il provvedimento cautelare, si evidenziava l'inutilità del provvedimento atteso che comunque «con un po' di dimestichezza» era possibile trovare copia cache delle pagine del forum sul motore di ricerca Google. Il convenuto con tale suggerimento indirettamente ribadiva la convinzione di offrire al lettore Internet la copia del messaggio offensivo. Appare allora evidente che, subito dopo la pubblicazione, R. quanto meno aveva ommesso ogni cautela per l'accertamento della antigiuridicità dell'intervento sul proprio sito, con ciò colpevolmente rinunciando ad ogni controllo, cui pur era tenuto in considerazione del regolamento che riservava alla sua totale discrezione la cancellazione di messaggi sconvenienti, tanto più quelli illeciti. In tale condotta, concludendo, si riconosce la corresponsabilità della società convenuta nel danno alla reputazione e all'onore subita dal V. a causa delle frasi inserite dal 9 febbraio 2003 e dal 7 marzo 2003 nel sito appartenente e gestito da R., che ne ha consentito una lunga permanenza.

Il riconoscimento della illiceità della trasmissione e diffusione via Internet del predetto messaggio e della responsabilità del convenuto tuttavia non potrà essere seguito da alcun provvedimento inibitorio, atteso che già il 23 maggio 2003 si dava atto che ogni messaggio non era più rintracciabile, oltre che sul sito di R., anche sul motore di ricerca Google.

Residuando invece la domanda risarcitoria, essa trova fondamento poiché è incontestabile che, accertato il contenuto illecito delle frasi del messaggio del 9 febbraio 2003 e del 7 marzo 2003, il V. abbia subito un danno non patrimoniale, che va parimenti risarcito e, attesa la natura del danno, esso va riconosciuto in via equitativa. Ebbene, considerando la capacità offensiva del materiale informatico diffuso tramite il sito, la posizione del V., sia in relazione ai suoi trascorsi politici, sia in riferimento alla circostanza che in quel momento era candidato sindaco alle elezioni amministrative locali, appare corretto quantificare il danno risarcibile in 15.000 euro.

Atteso lo strumento attraverso il quale l'offesa e il danno alla reputazione è avvenuto, non appare che la pubblicità della sentenza su giornali contribuisca a riparare il danno, sicché va rigettata la richiesta di inserzione della sentenza su uno o più giornali.

In considerazione delle conclusioni, la domanda risarcitoria spiegata in riconvenzionale da R. va rigettata.